

N. 00106/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01914/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1914 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Structura Ingegneria s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG B178984B50, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Ministero della Cultura, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Diocesi di Volterra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Manetti, Ilaria Cappelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Diocesi di Volterra del 24.10.2024, recante l'annullamento della comunicazione di aggiudicazione non efficace del 30.9.2024 e la contestuale esclusione del RTI costituendo Gambassi dalla “*Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di sicurezza sismica del complesso di Santa Maria Assunta in Chianni – Gambassi Terme (FI) – CUP F46J22000180006 – CIG B178984B50*”;
- del provvedimento della Diocesi di Volterra del 15.10.2024, recante il preavviso di esclusione dalla medesima procedura di gara;
- dei verbali redatti dal Seggio di gara;
- all'occorrenza, del Bando, del Disciplinare, del Capitolato Tecnico, come rettificati, e di tutti i documenti facenti parte della *lex specialis* di gara, nelle parti di interesse (ivi compreso il punto 16 e 19.1 del Disciplinare di gara rettificato);
- all'occorrenza, della richiesta di soccorso istruttorio del 18.9.2024, nelle parti di interesse;
- di tutti gli altri atti prodromici, connessi o comunque consequenziali;
- inoltre, del provvedimento del 23.11.2024 della Diocesi di Volterra con il quale è stato differito l'accesso agli atti del procedimento di esclusione dalla procedura di gara del RTI Gambassi, con conseguente condanna della Diocesi di Volterra al rilascio di copia della documentazione oggetto di diniego, previo accertamento del diritto all'ostensione dei suddetti atti in capo alla ricorrente;

e per il conseguimento dell'aggiudicazione ed il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato, previa declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia dello stesso;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 dicembre 2024:

- degli atti già impugnati col ricorso principale;
- dei verbali redatti dal RUP;
- di tutti gli altri atti prodromici, connessi o comunque consequenziali;

e per il conseguimento dell'aggiudicazione ed il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato, previa declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia dello stesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione delle Amministrazioni Statali e della Diocesi di Volterra;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1) La ricorrente Structura Ingegneria s.r.l. agisce in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI Gambassi – di seguito solo “RTI Gambassi” –, il quale partecipava alla gara, bandita dalla Diocesi di Volterra (di seguito solo “Diocesi” o “S.A.” – Stazione Appaltante –, in quanto Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021), per l’affidamento dell’incarico di

*“progettazione, direzione dell’esecuzione inerenti ai lavori di PNRR M1C3 investimento 2.4 - servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di sicurezza sismica del complesso di Santa Maria Assunta in Chianni”*, mediante procedura di gara telematica aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 – CUP F46J22000180006 – CIG B178984B50.

2) Parte ricorrente si duole, col ricorso principale, del provvedimento del 24 ottobre 2024, di annullamento della comunicazione di aggiudicazione non efficace e di contestuale esclusione dalla gara (v. primi quattro motivi di censura). Con un quinto profilo di doglianza, parte ricorrente si duole anche del differimento del riscontro alla sua istanza di accesso del 5 novembre 2024, con cui aveva chiesto tutti i verbali di gara e tutti gli atti relativi alla valutazione della propria posizione.

3) In vista della camera di consiglio del 10 dicembre 2024, per la trattazione della domanda cautelare, si sono costituite le Amministrazioni Statali e la Diocesi, la quale ha depositato anche la documentazione di gara (v. memoria difensiva Diocesi e relativa documentazione, entrambe depositate il 6 dicembre 2024).

4) Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare a fronte di una celere fissazione dell’udienza pubblica e dell’impegno della S.A. a non procedere all’aggiudicazione. Veniva così fissata l’udienza pubblica del 22 gennaio 2025.

5) In data 20 dicembre 2024, parte ricorrente notificava e depositava ricorso per motivi aggiunti, con cui articolava un’ulteriore censura sulla base della

documentazione che la Diocesi aveva depositato in giudizio (v. pag. 3 motivi aggiunti).

6) Depositati gli ulteriori scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 22 gennaio 2025.

7) Dagli atti di causa emerge quanto segue.

7.1) Il RTI Gambassi si classificava al primo posto della graduatoria provvisoria (su 23 partecipanti) della suddetta gara.

7.2) A seguito di irregolarità riscontrate dopo l'apertura della documentazione amministrativa del RTI Gambassi quale migliore offerente, con atto del 18.9.2024 il RUP attivava il procedimento di soccorso istruttorio, rappresentando che *“Nella Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale non son stati indicati i 2 servizi di punta. Si richiede di produrre ad integrazione della dichiarazione presentata l'ultima pagina del “Modello Dichiarazioni Possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale” aggiornato alla data del 28/05/2024 riportante la tabella mancante, firmata da tutti i dichiaranti firmatari facenti parte del costituendo RTI/RTP”* (v. doc. 9 ricorrente).

7.3) In data 24.9.2024, il RTI Gambassi riscontrava la suddetta richiesta (v. doc. 10 ricorrente).

7.4) Con nota prot. ID n. RI1109952 del 30.9.2024, la S.A. comunicava al RTI Gambassi l'aggiudicazione non efficace e chiedeva la trasmissione della documentazione a comprova dei requisiti speciali (v. doc. 11 ricorrente), che è stata da quest'ultimo trasmessa (v. doc. 12 ricorrente).

7.5) A seguito dell'esame della documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnico- professionale trasmessa dal RTI in data 2.10.2024 ed in data 3.10.2024, il RUP, nella seduta tenutasi in data 4.10.2024 (v. verbale n. 8/24 del 4 ottobre 2024, v. doc. 24 Diocesi del 6 dicembre 2024), riteneva necessario richiedere ulteriore

documentazione relativamente ai servizi di “*supporto alla progettazione strutturale esecutiva*” relativa ai lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione di un edificio storico nel centro di Viterbo e denominato complesso SS. Simone e Giuda – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3 – programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (pinqua) – inerenti, ai sensi della tabella Z1 del D.M. 17/6/2016 del Ministero della Giustizia, alle seguenti categorie:

- a) E.22, per un importo pari a euro 1.945.280,00, e S.03 per un importo pari a euro 2.111.622,16;
- b) S.03 per un importo pari a euro 1.338.777,71.

7.6) Sicché, al fine di verificare il ruolo effettivamente svolto dalla mandataria Structura Ingegneria s.r.l. in riferimento a tali servizi, indicati dal concorrente nell’offerta tecnica, ma non menzionati nella dichiarazione attestante i requisiti di capacità tecnico-professionale, il RUP chiedeva la produzione di copia della determina di aggiudicazione dei servizi tecnici di progettazione e il certificato rilasciato dall’amministrazione/ente con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione nonché copia del contratto di affidamento dei servizi di progettazione corredato dalle fatture quietanzate ovvero dai documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse (v. cit. verbale e richiesta al RTI Gambassi in doc.13 ricorrente).

7.7) Il RTI Gambassi riscontrava l’anzidetta richiesta (v. doc. 14 ricorrente) e, dall’esame della documentazione, il RUP, nella seduta riservata dell’8 ottobre 2024 (cfr. verbale n. 9/2024 in doc. 27 Diocesi del 6 dicembre 2024), rilevava che l’ATER di Viterbo aveva affidato i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini geologiche,

complementari e pratiche accessorie, relativamente ai “*Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione di un edificio storico sito nel centro della città di Viterbo e denominato complesso di S.S. SIMONE E GIUDA*”, al RTP costituito da RPA s.r.l. quale capogruppo/mandataria e Nousfera Lab s.r.l. quale mandante e che, a sua volta, la mandante Nousfera Lab s.r.l. aveva incaricato Structura Ingegneria s.r.l. di svolgere solo “*attività di supporto alla progettazione strutturale esecutiva*” del complesso di SS. Simone e Giuda in Viterbo. alcuna determina di aggiudicazione dei servizi tecnici di progettazione tra l’ATER Viterbo e Structura Ingegneria s.r.l. veniva prodotta né veniva prodotto alcun certificato di regolare esecuzione della progettazione ovvero documentazione equipollente che attestasse, in favore di Structura Ingegneria s.r.l., l’avvenuta esecuzione delle attività di progettazione.

7.8) Quindi, sempre in quel verbale, il RUP:

- a) rilevava che gli artt. 16 e 19.1 del Disciplinare indicavano il contenuto dell’offerta tecnica, la quale, a pena di esclusione con riferimento al criterio della “*professionalità ed adeguatezza dell’offerta*”, doveva contenere la descrizione di tre servizi affini svolti, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico;
- b) riteneva che le attività di supporto alla progettazione indicate dal costituendo RTI Gambassi attenessero ad attività meramente strumentali alla progettazione, a quest’ultima pertanto non parificabili, anche ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, secondo le quali, inoltre, la consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non è consentita ed, in ogni caso, avrebbe dovuto essere autorizzata dalla S.A. in quanto eseguita per un soggetto non coincidente con la medesima;
- c) riteneva, conseguentemente, che l’offerta tecnica del costituendo RTI Gambassi fosse carente dei requisiti minimi prescritti dal Disciplinare di gara a pena di

esclusione, essendo stati indicati solo due servizi affini a quello oggetto di gara e non tre (in quanto le riportate attività di supporto alla progettazione concernevano attività meramente strumentali alla progettazione e ad essa non erano parificabili).

7.9) La S.A. comunicava il preavviso di esclusione dalla procedura del 15 ottobre 2024 (doc. 2 ricorrente), ove si riportavano le suddette circostanze come possibili ragioni di esclusione.

7.10) Parte ricorrente replicava al preavviso e, in seduta riservata del 24 ottobre 2024 (v. verbale n. 10/2024, in doc. 30 Diocesi del 6 dicembre 2024), il RUP ribadiva l'infondatezza delle repliche del RTI Gambassi, alla luce di quanto previsto sia nel Disciplinare sia nelle Linee Guida n. 1/2016 di ANAC, dalle quali emergeva con chiarezza come i servizi di supporto alla progettazione attenessero ad attività strumentali ed accessorie alla progettazione e ad essa non fossero parificabili. Oltre a ciò, il RUP rilevava che, poiché tali servizi di supporto concernevano un'opera pubblica, la loro esecuzione da parte di un soggetto terzo avrebbe dovuto essere autorizzata dalla Stazione Appaltante ATER di Viterbo. Il RUP rilevava altresì come il RTI Gambassi avesse illegittimamente modificato i propri requisiti di capacità tecnico-professionale nel corso del procedimento di soccorso istruttorio, producendo autonomamente un nuovo modello di dichiarazione nel quale venivano indicati servizi diversi e distinti rispetto a quelli già dichiarati, e che, in ogni caso, dalla documentazione prodotta a comprova, il RTI costituendo non aveva dimostrato di possedere i suddetti requisiti in misura corrispondente alle quote indicate nella domanda di partecipazione.

7.11) La Diocesi, col provvedimento del 24 ottobre 2024, impugnato col ricorso principale, disponeva quindi l'annullamento dell'aggiudicazione al RTI Gambassi e

l'esclusione del predetto RTI dalla procedura. Il provvedimento, dopo aver ripercorso le fasi della procedura, reca la seguente motivazione:

- a) *“nell’art. 16 e nell’art. 19.1. del Disciplinare è indicato il contenuto dell’offerta tecnica, la quale a pena di esclusione con riferimento al criterio della “professionalità ed adeguatezza dell’offerta”, doveva contenere la descrizione di tre servizi affini svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione [progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza] sotto il profilo tecnico e che “l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara”;*
- b) *“fra le suddette caratteristiche minime vi è – con riferimento alla professionalità ed all’adeguatezza dell’offerta – la “descrizione di n. 3 (tre) servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento [progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza]”;*
- c) *“oggetto dell’affidamento in questione sono i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza”;*
- d) *“le Linee Guida ANAC n. 1 relativamente ai servizi di supporto alla progettazione stabiliscono che “Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la*

*responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista”;*

- e) *“le attività di supporto alla progettazione non sono parificabili alle attività di progettazione in quanto concernenti l'esecuzione di attività strumentali ed accessorie alla progettazione”;*

- f) *“dette attività di supporto possono essere indicate dall'operatore economico a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico – professionale, cui si riferisce il punto 2.2.2.4 delle Linee Guida ANAC, ma non ai fini della valutazione dell'offerta tecnica”;*

- g) *“il RTI Costituendo Gambassi nell'offerta tecnica ha pertanto indicato 2 servizi affini svolti relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e non 3 servizi affini”;*

- h) *“la consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non è consentita (cfr. Linee Guida ANAC n. 1, pag. 9)”;*

- i) *“nel caso di specie, poi, il supporto alla progettazione esecutiva strutturale da parte di Structura Ingegneria s.r.l. concerne un'opera pubblica”;*

- j) *“invero dall'esame del contratto di incarico risulta che la società Nonsfera Lab s.r.l. quale mandante del RTP aggiudicatario (composto da RPA quale Capogruppo Mandataria) abbia affidato a Structura Ingegneria s.r.l. l'incarico di supporto alla progettazione strutturale esecutiva “finalizzata ai lavori di CIG 9333286741 – CUP I83D21000150001”;*

- k) *“l'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 – applicabile ratione temporis – prevede che “l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”;*

- l) *“Per contro, costituisce un'ipotesi di subappalto l'affidamento di un'attività progettuale a liberi professionisti, che non siano né soci né direttori tecnici né facenti parte dell'organico dell'affidatario*

- *in qualità di dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi dello stesso - né associati con lo stesso in un R.T.I., costituito o costituendo”;*
- m) *“Noussfera Lab s.r.l. avrebbe dovuto essere autorizzata da ATER Viterbo ad affidare il supporto alla progettazione esecutiva strutturale a Structura Ingegneria s.r.l.”;*
- n) *“alcuna autorizzazione al subappalto è stata prodotta dal Structura Ingegneria s.r.l. quale Capogruppo Mandataria del RTI Costituendo Gambassi”;*
- o) *“conseguenza diretta di tale violazione è l’aggiramento del senso ultimo della disciplina di evidenza pubblica, in quanto nell’ipotesi in cui l’autorizzazione al subappalto non sia stata chiesta e ottenuta (ed allo stato della documentazione non si può che dedurre tale circostanza) il subingresso nell’espletamento di attività riconducibili alla progettazione da parte di soggetti diversi da quello prescelto all’esito dell’affidamento operato dalla Stazione Appaltante, nonché l’elusione della normativa antimafia. Senza trascurare, quali ulteriori effetti negativi, la perdita di trasparenza, circa la destinazione soggettiva della spesa pubblica, e di garanzia circa i requisiti tecnici e morali dell’esecutore della prestazione”;*
- p) *“non colgono nel segno e sono fuorvianti le osservazioni formulate dal RTI Costituendo Gambassi in data 18.10.2024”;*
- q) *“[...] Dall’esame della documentazione trasmessa, risulta altresì che Codesto Costituendo RTI abbia inviato un nuovo modello di dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale nel quale, non solo sono stati indicati i servizi di punta (come richiesto dal RUP), ma nella tabella recante l’“Elenco dei servizi di ingegneria e architettura di cui alla lettera A) della presente dichiarazione” sono stati riportati servizi diversi e distinti rispetto a quelli già indicati nel modello caricato sulla piattaforma START, nessuno dei quali possiede ID S.04, come richiesto nel disciplinare”;*
- r) *“ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n. 36/2023 ss.mm.ii. l’attivazione del soccorso istruttorio è ammissibile per integrare e/o chiarire la documentazione trasmessa alla Stazione Appaltante,*

*ma non per modificare integralmente detta documentazione inserendo – come è avvenuto nel caso di specie – nuovi servizi atti a dimostrare i requisiti di capacità tecnico professionale non precedentemente indicati e comunque non richiesti con la comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio inviata il 19.9.2024”;*

*- s) “l’inserimento di nuovi e differenti servizi nella prima parte del modello di dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale recante l’“Elenco dei servizi di ingegneria e architettura di cui alla lettera A) della presente dichiarazione” costituisce una modifica dei requisiti di partecipazione già dichiarati nella busta A contenente la documentazione amministrativa e caricata sulla piattaforma START entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (16.7.2024)”;*

*- t) “tale modifica è inammissibile in quanto determina la violazione del principio della parità dei concorrenti”;*

*- u) “per nessuno dei servizi indicati nel suddetto modello è stato riportato D S.04 come prescritto nel disciplinare di gara”;*

*- v) “il RTI Costituendo Gambassi ha inammissibilmente ed illegittimamente modificato i propri requisiti di capacità tecnico professionale nel corso del procedimento di soccorso istruttorio producendo autonomamente un nuovo modello di dichiarazione attestante i suddetti requisiti nel quale sono stati inseriti servizi diversi e distinti rispetto a quelli già dichiarati, per nessuno dei quali è stato indicato ID S.04 come richiesto dal Disciplinare”;*

*- w) “in ogni caso, dall’esame della documentazione prodotta a comprova della dichiarazione dei requisiti risulta altresì che: a) Structura Ingegneria, che in funzione delle quote dichiarate in RTP, avrebbe dovuto apportare il requisito per la quota del 100% della progettazione strutturale (S.04) per € 1.155.000, ha prodotto documentazione valida per € 415.800 (riferimento appalto Palazzo della Ragione, committente Provincia di Pesaro Urbino, con categoria di riferimento S.06 e non S.04); b) L’Arch. Mario Moretti, che in funzione delle quote dichiarate in RTP, avrebbe dovuto apportare il requisito per la quota del 15% della progettazione architettonica (E22) per €*

157.500, non ha prodotto documentazione; c) L'Ing. Giulio Vannucci, che in funzione delle quote dichiarate in RTP, avrebbe dovuto apportare il requisito per la quota del 30% della progettazione architettonica (E22) per € 315.000, non ha prodotto alcuna documentazione; d) L'Arch. Simone Fiorini, che in funzione delle quote dichiarate in RTP, avrebbe dovuto apportare il requisito per la quota del 100% del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per € 2.205.000, non ha prodotto alcuna documentazione; e) Nella tabella relativa ai servizi di punta non sono stati indicati servizi relativi alla progettazione e direzione lavori strutturale ed al coordinamento della sicurezza nella categoria S.04”;

- x) “non è infatti in alcun modo legittimo, né corretto e soprattutto viola il principio della par condicio dei concorrenti l'inammissibile variazione della dichiarazione dei requisiti tecnico professionali con sostanziale sostituzione di ben 5 tra gli 8 interventi originariamente dichiarati e la comprova dei requisiti mediante produzione di documentazione non facente riferimento a quegli interventi originariamente dichiarati in sede di gara”.

7.12) Il provvedimento si conclude nel senso che:

- a) l'offerta del raggruppamento ricorrente è stata ritenuta carente dei requisiti minimi di partecipazione avendo indicato solo due servizi affini a quelli oggetto di gara e non tre;
- b) il RTI Gambassi ha illegittimamente modificato i propri requisiti di capacità tecnico-professionale nel corso del procedimento di soccorso istruttorio, producendo autonomamente un nuovo modello di dichiarazione che attestava i suddetti requisiti e nel quale sono stati inseriti servizi diversi rispetto a quelli già dichiarati;

- c) dall'esame della documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale, risulta che gli stessi non sono stati riportati nella misura indicata dalla legge di gara.

8) Col primo motivo di ricorso principale, si deduce quanto segue.

8.1) L'art. 16 del Disciplinare di gara (v. doc. 4 ricorrente) prescrive a ciascun concorrente di inserire *“la documentazione relativa all’offerta tecnica qualitativa nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: - Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» Descrizione di n. 3 (tre) servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. I servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche: Descrizione del servizio, Committente, periodo di esecuzione, importi dei lavori suddivisi per categoria, oltre ad evidenziare gli elementi richiesti nella tabella dei Criteri e Sub criteri di valutazione sotto riportata”*.

8.2) L'art. 19 del Disciplinare individua quale criterio di valutazione dell'offerta tecnica l'indicazione e la descrizione *“di n. 3 servizi affini a quello oggetto della gara e ritenuti dal concorrente maggiormente significativi”*, con riguardo a *“Attinenza delle opere oggetto dei servizi prestati per importo e natura dei lavori rispetto a quelli posti a base di gara”*, *“Approfondimento e capacità nella risoluzione delle problematiche emerse”* e *“Completezza della funzione ricoperta”*.

8.3) In ossequio a tali prescrizioni, il RTI Gambassi ha indicato nella propria offerta tecnica (v. doc. 8 ricorrente) tre servizi “affini”, richiesti a pena di ammissibilità dell'offerta e, in particolare:

- i) l'attività di *“supporto alla progettazione esecutiva”* relativamente ai lavori di riqualificazione e rifunionalizzazione di un edificio storico nel centro di Viterbo e denominato complesso SS. Simone e Giuda;

- ii) “*la progettazione definitiva ed esecutiva*” relativamente ai lavori di restauro e risanamento conservativo ed adeguamento sismico del Palazzo della Ragione di S. Angelo in Vado (PU);

- iii) la “*progettazione definitiva*” relativamente ai lavori di restauro e recupero edilizio con riqualificazione e messa a norma dell’hotel del Palazzo delle stelline posto in via Magenta 61 a Milano.

8.4) Tuttavia la S.A. ha ritenuto che il primo servizio indicato (“*supporto alla progettazione esecutiva*”) non fosse affine al servizio oggetto di gara.

8.5) In realtà, come specificato dalle Linee Guide ANAC n. 1/2016, alle quali la S.A. si è autovincolata richiamandole espressamente nelle premesse del Disciplinare nonché nel gravato provvedimento di esclusione, le attività di supporto alla progettazione sono attività strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).

8.6) Inoltre, sulla base della piana lettura e applicazione delle regole della gara sopra riportate, il servizio di supporto alla progettazione svolto da parte ricorrente sarebbe del tutto affine a quello oggetto di gara. I servizi “affini”, sulla scorta del principio della massima partecipazione alle gare, non devono intendersi come servizi “identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine fra i diversi servizi considerati, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario,

l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.

8.7) Il gravato provvedimento di esclusione sarebbe poi illegittimo anche nelle parti in cui la S.A. sostiene che:

- i) *“la consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non è consentita (cfr. Linee Guida ANAC n. 1, pag. 9); e nel caso di specie, poi il supporto alla progettazione esecutiva strutturale da parte di Structura Ingegneria s.r.l. concerne un'opera pubblica”*;
- ii) *“l'art. 31, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 – applicabile ratione temporis – prevede che “l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”*;
- iii) Nousfera Lab s.r.l. avrebbe dovuto essere autorizzata da ATER Viterbo ad affidare il supporto alla progettazione esecutiva strutturale a Structura Ingegneria s.r.l., non risultando alcuna autorizzazione al subappalto *“prodotta da Structura Ingegneria s.r.l. quale Capogruppo Mandataria del RTI Costituendo Gambassi”*.

8.8) Anzitutto, la disciplina *ratione temporis* applicabile all'attività di supporto alla progettazione eseguita da Structura Ingegneria s.r.l., tenuto conto che il contratto è stato stipulato tra quest'ultima e Nousfera Lab s.r.l. in data 8.1.2024, sarebbe quella dettata dal D. Lgs. n. 36/2023, che non prevede alcuna limitazione in ordine al subaffidamento dell'attività di consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche.

8.9) In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la previgente disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016, l'impostazione seguita dalla S.A. sarebbe comunque errorea, perché le Linee Guida ANAC n. 1/2016, come richiamate dalla S.A. nel

provvedimento di esclusione, concernono la formulazione dell'art. 31, comma 8, precedente alla modifica introdotta nel 2021, ove appunto non era contemplata la consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche. A seguito, invece, dell'anzidetta modifica, l'art. 31, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, contempla tale attività di consulenza, differenziandola dalle attività di supporto alla progettazione. Queste ultime sono attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali), mentre le prime sono attività di consulenza specialistica inerenti a determinati settori, ovvero il settore energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non inerenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni e competenze. Già solo per questo motivo sarebbe erronea la valutazione dalla S.A., dal momento che il servizio indicato in gara è un servizio di supporto alla progettazione e non un servizio di consulenza specialistica e nulla cambia che il medesimo concernesse un'opera pubblica. Infine, fermo restando che l'affidamento del servizio di supporto alla progettazione non poteva neppure qualificarsi come subappalto, non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 (o del previgente art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016), la legittimità o meno del subappalto alla Structura Ingegneria s.r.l. di tale attività da parte della Nousfera Lab s.r.l. e l'asserita violazione della disciplina di evidenza pubblica – nemmeno mai contestata dall'ATER Viterbo – risulterebbero manifestamente inconferenti rispetto alla questione in esame, ovvero il possesso del servizio affine da parte del RTI Gambassi, e non potrebbero in alcun modo essere causa di esclusione da una procedura di gara.

9) Col secondo motivo di ricorso principale, si deduce quanto segue.

9.1) La Diocesi di Volterra ha disposto l'esclusione del RTI Gambassi anche in ragione dell'asserita inammissibile modifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale nel corso del procedimento di soccorso istruttorio. Ma i servizi indicati nella documentazione amministrativa dal RTI Gambassi non sarebbero stati "sostituiti" ma sono stati semplicemente integrati in fase di soccorso istruttorio con quanto indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione, così come peraltro richiesto dal RUP con nota del 18.9.2024. Tant'è che con successiva nota prot. ID n. RI1109952 del 30.9.2024, il RUP ha ritenuto la documentazione integrativa, trasmessa in riscontro al soccorso istruttorio, "corretta e regolare" e ha pertanto comunicato al RTI Gambassi l'aggiudicazione non efficace.

9.2) In ogni caso, il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 101 D. Lgs. n. 36/2023, poiché il RTI Gambassi ha integrato, nel corso del procedimento di soccorso istruttorio, la dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, con l'indicazione di ulteriori servizi svolti dai membri del RTI, già sussistenti al momento della partecipazione alla gara. Nella specie non si controverte di un'omissione o di un'inesattezza della documentazione che compone l'offerta tecnica o l'offerta economica, tantomeno di una integrazione della documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, bensì della dichiarazione parzialmente incompleta di servizi integranti il requisito di qualificazione.

10) Col terzo motivo di ricorso principale, si deduce quanto segue.

10.1) La S.A. ha disposto l'esclusione del RTI Gambassi dalla procedura di gara anche in ragione dell'asserito difetto dei requisiti di capacità tecnico-professionale e, in particolare, per il fatto che *"dall'esame della documentazione prodotta a comprova della dichiarazione dei requisiti risulta altresì che: a) Struttura Ingegneria, che in funzione delle quote*

*dichiarate in RTP, avrebbe dovuto apportare il requisito per la quota del 100% della progettazione strutturale (S.04) per € 1.155.000, ha prodotto documentazione valida per € 415.800 (riferimento appalto Palazzo della Ragione, committente Provincia di Pesaro Urbino, con categoria di riferimento S.06 e non S.04); b) L'Arch. Mario Moretti, che in funzione delle quote dichiarate in RTP, avrebbe dovuto apportare il requisito per la quota del 15% della progettazione architettonica (E22) per € 157.500, non ha prodotto documentazione; c) L'Ing. Giulio Vannucci, che in funzione delle quote dichiarate in RTP, avrebbe dovuto apportare il requisito per la quota del 30% della progettazione architettonica (E22) per € 315.000, non ha prodotto alcuna documentazione; d) L'Arch. Simone Fiorini, che in funzione delle quote dichiarate in RTP, avrebbe dovuto apportare il requisito per la quota del 100% del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per € 2.205.000, non ha prodotto alcuna documentazione; e) Nella tabella relativa ai servizi di punta non sono stati indicati servizi relativi alla progettazione e direzione lavori strutturale ed al coordinamento della sicurezza nella categoria S.04?.*

10.2) Il provvedimento sarebbe sul punto illegittimo sotto diversi profili.

10.3) Per quanto in questa sede rileva, ai fini dell'ammissione alla detta procedura di gara, il Disciplinare (par. 7.3.) richiedeva il possesso di due requisiti di capacità tecnica e professionale, come di seguito specificati.

10.3.1) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella riportata e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Cioè: EDILIZIA: E.22 (progettazione e direzione lavori architettonica) – per € 700.000,00 di valore delle opere e € 1.050.000,00 come importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi; EDILIZIA: E.22 – (relazione

paesaggistica) per € 1.470.000,00 di valore delle opere e € 2.205.000,00 come importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi; STRUTTURE: S.04 – (progettazione e direzione lavori strutturale) per 770.000,00 € di valore delle opere e € 1.155.000,00, come importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi; STRUTTURE: S.04 – (CSP / CSE) per 1.470.000,00 € di valore delle opere e € 2.205.000,00 come importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi.

10.3.2) I servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,8 volte il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Cioè: EDILIZIA: E.22 (progettazione e direzione lavori architettonica) – per € 700.000,00 di valore delle opere e € 560.000,00 come importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi; EDILIZIA: E.22 – (relazione paesaggistica) per € 1.470.000,00 di valore delle opere e € 1.176.000,00 come importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi; STRUTTURE: S.04 – (progettazione e direzione lavori strutturale) per € 770.000,00 di valore delle opere e € 616.000,00 come importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi; STRUTTURE: S.04 – (CSP / CSE) per € 1.470.000,00 di valore delle opere e € 1.176.000,00 come importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi.

10.4) Quindi, il provvedimento sarebbe illegittimo perché non ha indicato di quale dei due anzidetti requisiti di capacità tecnico-professionale il RTI Gambassi sarebbe carente e perché sarebbe carente la documentazione a comprova.

10.5) In ogni caso, il provvedimento sarebbe erroneo dal momento che il RTI Gambassi possiede tutti gli anzidetti requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal Disciplinare e che pertanto l'assenza della documentazione a comprova degli stessi non può essere causa di esclusione dalla procedura. Invero, la S.A. avrebbe dovuto richiedere l'ulteriore documentazione necessaria, a suo dire carente.

Al riguardo, occorre evidenziare che, con domanda di partecipazione, il RTI Gambassi ha allegato l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e non corrisponderebbe al vero che *“Nella tabella relativa ai servizi di punta non sono stati indicati servizi relativi alla progettazione e direzione lavori strutturale ed al coordinamento della sicurezza nella categoria S.04”*, essendo stati indicati nella domanda di partecipazione i servizi di progettazione con riguardo alla categoria S.04 di cui ai punti (iv), (v), (vi) e (vii) di pagg. 26 e 27 ricorso principale.

10.6) In riscontro alla comunicazione di aggiudicazione non efficace del 30.9.2024, diversamente da quanto rilevato dalla S.A., il RTI Gambassi ha fornito la documentazione a comprova dei requisiti, cioè:

- a) per l'Arch. Mario Moretti, relativamente al servizio di progettazione e direzione di lavori con riguardo all'intervento di restauro di Palazzo Arcieri Lungo Tevere De' Cenci 9 in Roma con riguardo alle categorie di opere E.22 per € 478.000,00, di gran

lunga superiore alla quota del 15% del quantum richiesto di € 560.000,00, ovvero € 157.500,00;

- b) per Structura Ingegneria s.r.l., relativamente al servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, DL e CSP CSE in relazione a lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria del Condominio Libero Leonardi 110 in Roma con riguardo alle categorie di opere S.03 di grado superiore e comprensivo di S.04 € 4.366.194,89, e al servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, DL e CSP CSE in relazione a lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria del Condominio Libero Leonardi 207 in Roma, con riguardo alle categorie di opere S.03 di grado superiore e comprensivo di S.04 € 5.293.639,47;

- c) per l'Arch. Simone Fiorini, la documentazione già trasmessa per Structura Ingegneria s.r.l. relativa al Condominio Libero Leonardi 207 in Roma, Manutenzione ordinaria/straordinaria – Lavorazioni rientranti nelle categorie di interventi previste dal D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020 – Ecobonus/Sismabonus 110% “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici” P.F.T.E. Progettazione Definitiva ed Esecutiva, CS – per € 5.293.639,47; Condominio Libero Leonardi 110 Roma Manutenzione ordinaria/straordinaria – Lavorazioni rientranti nelle categorie di interventi previste dal D.L. n.34/2020 convertito nella Legge n.77/2020 – Ecobonus/Sismabonus 110% “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici” P.F.T.E. Progettazione Definitiva ed Esecutiva, DL E CSP CSE – per € 4.366.194,89, dal momento che, rispetto ai progetti di cui sopra l'Arch. Fiorini, in

qualità di consulente della Structura Ingegneria s.r.l., ha firmato il Piano di sicurezza e coordinamento.

10.7) In ogni caso, parte ricorrente produce in allegato al ricorso principale la documentazione a comprova dei requisiti preesistenti al momento della partecipazione alla gara.

11) Col quarto motivo di ricorso principale, si deduce quanto segue.

11.1) Con il preavviso di esclusione l'Amministrazione ha individuato soltanto le seguenti motivazioni:

- a) i servizi di supporto di progettazione, indicati dalla ricorrente nell'offerta tecnica, sarebbero attività strumentali alla progettazione e, dunque, non ad essa parificabili;
- b) la consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non sarebbe consentita (Linee Guida ANAC n. 1/2016) e comunque avrebbe dovuto essere autorizzata dalla S.A. in quanto svolta per un soggetto non coincidente con la medesima.

11.2) Mentre con il provvedimento definitivo di esclusione la S.A. ha individuato ulteriori motivazioni appresso riportate, solo in parte coincidenti con quelle già adottate nel provvedimento di esclusione:

- a) le attività di supporto alla progettazione non sono parificabili alle attività di progettazione in quanto concernenti l'esecuzione di attività strumentali ed accessorie alla progettazione e dette attività di supporto possono essere indicate dall'operatore economico a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, cui si riferisce il punto 2.2.2.4 delle Linee Guida ANAC, ma non ai fini della valutazione dell'offerta tecnica;
- b) dall'esame del contratto di incarico risulta che la società Nousfera Lab s.r.l. quale mandante del RTP aggiudicatario (composto da RPA quale Capogruppo

Mandataria) abbia affidato a Structura Ingegneria s.r.l. l'incarico di supporto alla progettazione e che tuttavia non risulterebbe alcuna autorizzazione al subappalto in favore di Structura Ingegneria s.r.l.;

- c) il RTI Gambassi avrebbe inammissibilmente ed illegittimamente modificato i propri requisiti di capacità tecnico-professionale nel corso del procedimento di soccorso istruttorio producendo autonomamente un nuovo modello di dichiarazione attestante i suddetti requisiti nel quale sono stati inseriti servizi diversi e distinti rispetto a quelli già dichiarati, per nessuno dei quali è stato indicato ID S.04 come richiesto dal Disciplinare;

- d) in ogni caso, i membri del RTI Gambassi non sarebbero in possesso dei requisiti richiesti.

12) Col quinto motivo di ricorso principale, si deduce quanto segue.

12.1) Con istanza di accesso del 5 novembre 2024 la ricorrente ha richiesto l'ostensione tra l'altro di:

- a) *“copia di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relative alle sedute riservate”*;

- b) *“copia di tutti i verbali relativi alla valutazione dell'esito del soccorso istruttorio anche con riguardo alla comprova dei requisiti della Scrivente”*;

- c) *“copia di ogni atto/verbale relativo al provvedimento di esclusione della Scrivente”*;

- d) *“copia di ogni atto/verbale relativo alla valutazione dei requisiti della Scrivente”*.

12.2) La S.A. ha differito l'accesso agli atti, rilevando *“che ai sensi di quanto previsto nell'art. 35 del D.Lgs n. 36/2023 non essendo stata ancora aggiudicata la presente procedura di gara, l'accesso alla documentazione richiesta è differito fino all'aggiudicazione”*.

12.3) La motivazione, a dire di parte ricorrente, sarebbe errata, in quanto l'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, prevede il differimento dell'accesso in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione, risultando posto a presidio della segretezza delle

offerte tecnico-economiche. Tuttavia, nella specie, la ricorrente ha richiesto l'acquisizione della documentazione relativa alla propria esclusione dalla procedura di gara.

13) Con il ricorso per motivi aggiunti, redatto sulla base della documentazione di gara ostesa in giudizio dalla Diocesi (v. documentazione depositata il 6 dicembre 2024), si deduce che:

- a) il RUP avrebbe effettuato illegittimamente ed erroneamente una nuova valutazione dell'offerta tecnica del RTI Gambassi con riguardo al criterio 1 di cui agli artt. 16 e 19 del Disciplinare, laddove si richiedeva, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica sotto il profilo della "*professionalità e adeguatezza dell'offerta*", la descrizione di n. 3 (tre) servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, ai quali la Commissione avrebbe attribuito un punteggio massimo di 30 punti;

- b) in ogni caso, la valutazione del RUP è in contrasto con quella precedentemente espressa dalla Commissione di gara, che aveva collocato il RTI Gambassi al primo posto.

14) Nel ricorso per motivi aggiunti si ripetono poi le prime quattro censure proposte col ricorso principale, ma non la quinta (relativa all'accesso agli atti).

15) Osserva il Collegio quanto segue.

15.1) Va preliminarmente preso atto del fatto che la documentazione oggetto di richiesta di accesso agli atti è stata depositata in giudizio dalla Diocesi (come dalla stessa fatto rilevare sia nella memoria difensiva del 6 dicembre 2024, pagg. 28-29, che nella successiva memoria del 3 gennaio 2025, v. pag. 20), tanto è vero che, proprio sulla base di tale documentazione, parte ricorrente ha articolato un'ulteriore

censura nel ricorso per motivi aggiunti (v. pag. 3 motivi aggiunti), nel quale vengono poi trascritte le prime quattro censure del ricorso principale, ma non la quinta (che era relativa all'accesso agli atti). Ne deriva, alla luce di quanto risulta dagli atti e dall'inequivocabile contegno processuale di parte ricorrente, che va dichiarata l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, della doglianza di cui al § 5 del ricorso principale, relativa, per l'appunto, al differimento dell'accesso che era stato chiesto da parte ricorrente.

15.2) Vanno quindi esaminate le prime quattro censure di cui al ricorso principale e la nuova censura mossa con i motivi aggiunti.

15.3) In proposito, va evidenziato che, con la prima parte del primo motivo di ricorso principale, parte ricorrente sostiene l'equiparabilità delle attività di supporto alla progettazione ai servizi oggetto dell'affidamento per cui è causa, cioè ai *“servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di sicurezza sismica del complesso di Santa Maria Assunta in Chianni – Gambassi Terme (FI)”*.

15.4) Parte ricorrente richiama, a supporto della propria tesi, le linee guida ANAC n. 1/2016 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate con delibera del medesimo Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018) e le sentenze T.A.R. Toscana n. 343 del 19 marzo 2020, T.A.R. Veneto n. 1385 del 6 ottobre 2023 e C.d.S. n. 8622 del 7 ottobre 2022 (v. pagg. 9-10 ricorso principale).

15.5) La tesi di parte ricorrente è errata, per le ragioni che seguono:

- a) le linee guida ANAC n. 1/2016, al § 2.2.2.4., fanno riferimento ai *“servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano*

*comportato la firma di elaborati progettuali*” – alle condizioni meglio ivi specificate – per l’eventuale dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale;

- b) anche le suddette sentenze sono relative a casi in cui si controverteva intorno alla sussistenza o meno del requisito di partecipazione;

- c) invece, nel caso qui in esame, si controverte del contenuto minimo dell’offerta tecnica, così come richiesto dagli artt. 16 e 19 del Disciplinare, nemmeno oggetto di specifiche censure di parte ricorrente;

- d) trattandosi dell’offerta tecnica, è evidente che il campo dei servizi “*affini*” doveva necessariamente riferirsi all’intera progettazione, che era appunto oggetto di affidamento, e non alle attività di supporto alla progettazione;

- e) infatti, ai sensi dell’art 4 del Capitolato (doc. 5 ricorrente), “*l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per l’elaborazione completa del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), del progetto esecutivo, della direzione dei lavori in fase di esecuzione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi ai lavori di miglioramento sismico del complesso di Santa Maria Assunta in Chianni, Gambassi Terme (FI) – CUP F46J22000180006*”;

- f) perciò, l’operatore economico doveva descrivere, nell’offerta tecnica, 3 servizi simili alla progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE), alla progettazione esecutiva (PE), alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza su beni vincolati *ex* D. Lgs. n. 42/2004 (cfr. memoria difensiva Diocesi del 3 gennaio 2025, pag. 7);

- g) l’aver svolto il solo “*supporto*” alla progettazione non poteva quindi considerarsi servizio affine a quello oggetto di gara;

- h) in questa sede l’interesse pubblico non è – come invece preteso da parte ricorrente – quello relativo all’apertura del mercato (che inerisce alla definizione e

valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura), versandosi, piuttosto, in una diversa fase della selezione, che è quella di verificare che l'offerta (tecnica) corrisponda a quanto richiesto dalla legge di gara in relazione alle necessità della stazione appaltante;

- i) perciò il giudizio di "affinità" dei servizi dichiarati ai fini che qui interessano deve essere condotto con particolare rigore.

15.6) Ne deriva che il provvedimento impugnato è legittimo nella parte in cui, con lo stesso, la S.A. ha ritenuto che l'offerta tecnica del RTI ricorrente non fosse conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, avendo il RTI Gambassi dichiarato, tra i tre servizi "*affini*", l'attività di "*supporto alla progettazione esecutiva*" (progettazione esecutiva che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. da "a" a "p", All. I.7, D. Lgs. n. 36/2023, si distingue dalle attività di supporto alla medesima perché consta dell'insieme di: elaborati grafici, relazione generale e relazione specialistica, piano di manutenzione dell'opera, quadro di incidenza della manodopera, cronoprogramma, elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo e quadro economico, schema di contratto e capitolato speciale di appalto, redazione della relazione tecnica e degli elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali di riferimento, aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008).

15.7) Assodato quindi che il RTI ricorrente non ha formulato un'offerta ammissibile in gara, il provvedimento impugnato si regge autonomamente su tale ragione ed ha contenuto vincolato, con la conseguenza che:

- a) è infondata la quarta censura principale (con cui si deduce la mancanza di corrispondenza tra preavviso di esclusione e l'esclusione);

- b) è infondata la censura veicolata con i motivi aggiunti (con cui si deduce che il RUP avrebbe illegittimamente esercitato i poteri valutativi della Commissione di gara e avrebbe reso, comunque, una decisione contraria a quella della Commissione, che aveva positivamente valutato l'offerta di parte ricorrente);

- c) è inutile lo scrutinio sia degli ulteriori profili di doglianza di cui al primo motivo di ricorso principale che della seconda e terza censura principali, in quanto, anche qualora tali profili (volti a demolire le altre ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato) fossero fondati, la decisione della S.A. rimarrebbe comunque in piedi.

15.8) Da quanto sopra deriva che:

- a) il ricorso principale va in parte dichiarato improcedibile e in parte va respinto;
- b) il ricorso per motivi aggiunti va respinto.

16) Le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- a) in parte dichiara improcedibile e in parte respinge il ricorso principale;
- b) respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Andrea Vitucci**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandro Cacciari**

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI